

Legge regionale 27 agosto 1999 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 10

(Direttore)(1)(2)(3)(4)

1. Il Direttore dell'ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore.

4. Qualora il Direttore sia dipendente dell'ATER, ovvero della Regione o di Enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.

5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle

deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;

c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;

d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'ATER;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'ATER.

6. In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.

2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 29/2015

4 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.